

A PROPOSITO DI ASPETTI PREVIDENZIALI SU INCARICHI DIRIGENZIALI CON DURATA INFERIORE A 3 ANNI NELLA P.A. IN PROSSIMITA' CESSAZIONE SERVIZIO

ART 1 D.L. 138/2011 - COMMA 32.(INCARICHI DIRIGENZIALI INFERIORI A 3 ANNI NELLA P.A.)

All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, **nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092**, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.». La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.....Omissis

Circolare n. 16 INPDAP del 09 novembre 2011

Ultimo stipendio ai fini del calcolo del trattamento pensionistico e di fine servizio in caso di incarichi dirigenziali inferiori a tre anni conferiti a dirigenti civili delle amministrazioni statali
(art. 1, comma 32 DL 138/2011 convertito in Legge 148/2011)

L'art. 1, comma 32, del decreto legge, mediante l'aggiunta di un periodo al comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che in caso di incarichi dirigenziali di durata inferiore a tre anni (possibili solo se il termine finale dell'incarico stesso coincide con il limite di età per il collocamento a riposo), ai fini dell'individuazione **della base pensionabile di cui all'art. 43, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092** e della liquidazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti delle amministrazioni statali, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico stesso.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, la disposizione ha effetti solo per i dirigenti civili delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, cui venga conferito *ab origine* un incarico inferiore a tre anni, iscritti a fini pensionistici alla cassa dei trattamenti pensionistici statali (CTPS) e, ai fini delle prestazioni di fine servizio, all'ex ENPAS.

Non è destinatario della predetta disposizione il personale dirigenziale cui non si applicano la disciplina di conferimento degli incarichi di cui all'art. 19 del D.lgs. 165/2011 e s.m.i, e l'art. 43 del DPR 1092/73 (es. forze armate e forze di polizia ad ordinamento civile e militare e personale degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale).....omissis.....

BREVI CONSIDERAZIONI TECNICO NORMATIVE

Il comma 32 dell'art 1 del D.L. 138/2011 rinnova/ integra l'articolo 19 comma 2 del D.Lgs. 165 /2001 e sue numerose modificazioni/ integrazioni degli ultimi dieci anni (sino al D.Lgs. 150/200). Sia ben chiaro che l'articolo 19 del T.U. (pro tempore) 165/2001 (di modifica del D.Lgs. 29/1993 e smi) e' richiamato più volte dalle specifiche norme contrattuali di Area dirigenziale Medica **1996**

/2000 ecc relativamente al conferimento di incarichi e si applica in variegati e correlati aspetti normativi ecc...

La Circolare n. 16 INPDAP, relativamente all'argomento , con le evidenze in grassetto in particolare(nell'ultimo capoverso sopra riportato) poteva riservare perplessità nell'allucuzione "personale dirigenziale cui non si applicano ka disciplina degli incarichi di cui all'art. 19 "(..omissis.. !! Il chiaro richiamo al personale dello Stato di cui all' art. 43 del D.P.R. 1092/1973 , come verificato nel testo , si salva come precisa esplicazione

Quindi certamente la normativa del comma 32 dell'art 1 del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011 nella Circolare 16 del 9 novembre ,(che in primis si sofferma sulla corresponsione differita post 13 agosto u.s., già paventata dal sottoscritto ,in termini di sommatoria ex Legge 122/2010, di norme su rateizzazione sino a max 3 anni oltre importi di 90 /150 mila euro) interessa vario personale P.A. ma non coinvolge il personale degli EELL e del SSN .

RASSEGNA NORMATIVA

10/11/2011

A CURA DR. LUCIANO MULAS